



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 37/2014

Criteri per l'attuazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e dei componenti dott.ssa Gabriella Alemanno, dott. Marco Di Capua e cons. Italo Volpe;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno;

visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (*c.d.riforma Fornero*), che ha profondamente modificato la disciplina pensionistica;

preso atto che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha sostituito l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo che, fermo restando l'obbligo di preavviso di sei mesi, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che maturano i requisiti di

anzianità contributiva previsti dalla c.d. riforma Fornero a condizione che la risoluzione non comporti la decurtazione percentuale della pensione;

considerata la necessità di individuare i criteri ai quali l’Agenzia intende attenersi nell’esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, assicurando la trasparenza e l’omogeneità di trattamento nell’esame delle varie fattispecie;

tenuto conto che è in atto una fase di profondo cambiamento culturale, organizzativo e tecnologico che sta interessando il mondo della fiscalità, ed in particolare le attività di missione dell’Agenzia delle Entrate, come dimostrano i recenti interventi normativi in tema di contrasto all’evasione fiscale e di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, che necessita un immediato riscontro, anche mediante l’adozione di misure che accelerino il ricambio generazionale;

valutata pertanto l’opportunità di avvalersi dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al fine di favorire tali esigenze prioritarie di rinnovamento delle professionalità interne;

considerata nel contempo la necessità di regolare il ricorso a tale facoltà evitando ricadute negative sugli uffici, come previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, stabilendo di non dar luogo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei casi motivati in cui, per evitare pregiudizio alla funzionalità dei servizi, si renda necessario continuare ad avvalersi di singoli apporti professionali particolarmente rilevanti per la peculiarità dei tratti distintivi, quali l’esperienza maturata, le capacità e attitudini individuali, la preparazione tecnica e la specificità delle competenze possedute rispetto ai compiti da svolgere, tali da renderli non sostituibili nell’immediato;

esaminato lo schema di atto contenente i criteri per l'attuazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, predisposto dalla Direzione Centrale del Personale e trasmesso con nota prot. n. 18111 del 27 ottobre 2014;

su proposta del Direttore

Delibera

di esprimere parere favorevole ai criteri per l'attuazione delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenute nel predetto schema di atto.

Roma, 29 ottobre 2014

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)